

ORIGINAL



Pro. n° 7289
del 29 GIU. 2020

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r.15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

pec: : amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

Ordinanza Ingiunzione N. 879 del 29/06/2020

OGGETTO: Illecito amministrativo per violazione D. Lgs. n. 152/06 a carico della Edileuro 2000 s.r.l., in solido con Schembri Ottavio, n.q. di legale rappresentante della Edileuro 2000 s.r.l., in concorso con La Rigenera s.r.l., in solido con Bizzini Angelo, n.q. di legale rappresentante della La Rigenera s.r.l.

Ordinanza di ingiunzione (art.18 comma 2 Legge 689/81 e ss. mm. ii.).

IL DIRIGENTE

Visto il verbale di contestazione di violazione amministrativa del 23/07/2016 elevato dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Gela – alla Edileuro 2000 s.r.l., con sede legale a Gela, Via F. Crispi n.117, in solido con Schembri Ottavio, nato a Gela il 16/02/1965, ivi residente in Via Mendel n. 69, n.q. di legale rappresentante della Edileuro 2000 s.r.l., notificato in data 03/08/2016; alla La Rigenera s.r.l., con sede legale a Caltagirone (CT) in C.da S.M. Poggiarelli – Zona Industriale s.n., in solido con Bizzini Angelo, nato a Neheim Husten (Germania) l'11/02/1970 e residente a Caltagirone (CT) in Via Antonio Gravina Il Bellicoso n.52, n.q. di legale rappresentante della La Rigenera s.r.l., notificato in data 01/09/2016; a Scarantino Michele Giovanni Fausto Maria, nato a Gela (CL) il 29/03/1961 ed ivi residente in Via Pio X n.19, notificato in data 23/08/2016;

Atteso che da sopracitato verbale si rileva che è stato effettuato n.1 trasporto di rifiuti non pericolosi con l'indicazione nel formulario di dati falsi, incompleti e/o inesatti (FIR n. 0823508/15 del 21/08/2015);

Considerato che l'organo accertatore, con il sopracitato verbale, ha contestato, a ciascuno dei soggetti indicati in oggetto, la violazione dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 152/06, sanzionata dall'art.258, comma 4, dello stesso decreto;

Atteso che l'art.258, comma 4, del D.Lgs. 152/06 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilatrecento;

Valutato il verbale di contestazione al quale si fa espresso rinvio e le cui motivazioni fanno parte integrante e sostanziale della presente ordinanza (art.3 l.r. 10/91 e l. 241/90);

Preso atto che la Edileuro 2000 s.r.l., esercente l'attività di "trasporto merci su strada", iscritta al n. PA/000752 del 28/05/2009 all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, e Schembri Ottavio, n.q. di legale rappresentante della Edileuro 2000 s.r.l., non si sono avvalsi della facoltà di produrre appositi scritti difensivi ai sensi dell' art.18 della L.689/81;


Che dalla valutazione degli atti in possesso di questa Amministrazione non emergono elementi tali da inficiare la fondatezza dell'addebito riscontrato dall'organo accertatore;

Tenuto conto e valutati, in fatto e in diritto, gli scritti difensivi, la documentazione allegata agli stessi ed il verbale di audizione relativi a Bizzini Angelo, n.q. di legale rappresentante della La Rigenera s.r.l., quest'ultima esercente l'attività di "raccolta recupero, riciclaggio di rifiuti solidi urbani e di materiale edile in genere", titolare di autorizzazione n.181 rilasciata il 6/5/2005 dalla Provincia di Catania, rappresentato dall'Avv. Salvatore Alberghina;

Viste le controdeduzioni formulate dall'organo accertatore rispetto a quanto eccepito negli atti difensivi riguardanti Bizzini Angelo (legale rappresentante della La Rigenera s.r.l.), si concorda con quanto argomentato dallo stesso organo accertatore e nello specifico:

-in ordine "...all'**estinzione dell'obbligazione sanzionatoria per decorrenza dei termini di notificazione...**, ...va rilevato che l'accertamento degli illeciti amministrativi ambientali consiste nell'attività volta ad acclarare le violazioni della normativa ambientale, punite dalla legge con sanzioni amministrative. Si tratta di un'attività di natura sia certificativa che valutativa, in quanto l'accertatore non solo procede a riscontrare la violazione in concreto verificatasi, ma, inoltre, ne fornisce una qualificazione giuridico-formale in termini di illecito.

Dunque, è nella stessa nozione di accertamento amministrativo che rientra non solo l'acquisizione degli elementi di fatto, ma anche la valutazione dei dati acquisiti in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito. In questa prospettiva, il dies a quo per il computo dei novanta giorni non può essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale, bensì con l'epoca in cui l'agente accertatore acquisisce la piena conoscenza dell'illecito: l'accertamento di una violazione amministrativa ambientale non coincide con il momento in cui l'organo di controllo assume una generica ed approssimativa percezione del fatto, ma richiede l'espletamento dei complessivi atti previsti dall'art.13 - L.689/81 - e la conseguente valutazione delle risultanze così ottenute anche sotto il profilo della disposizione sanzionatoria applicabile.

Pertanto, nel caso in esame, per la presenza di numerosi produttori di rifiuti..., è stato necessario acquisire e valutare tutti i dati utili per la definizione dell'accertamento inteso nella sua globalità senza dimenticare, comunque, che la pretesa sanzionatoria- amministrativa è scaturita da indagini di P.G. relativamente ad un procedimento penale naturalmente legato al segreto istruttorio e, quindi, alla ricezione del "nulla osta" del PM per utilizzare dati ed atti ai fini amministrativi ...", "...


avendo acquisito la globale e piena conoscenza dell'illecito e, contestualmente, adottato il provvedimento sanzionatorio con la redazione dei verbali di contestazione in Luglio o Agosto 2016 e, quindi, rispettando i novanta giorni per la notifica (congruo termine)...”;

-in ordine alla “...**non applicabilità del concorso nell'illecito, ai sensi dell'art.5 della L. 689/81 in capo al destinatario...la condotta del Bizzini non ha fornito alcun contributo agevolatore alle altrui condotte illecite...**”... “ ...va precisato che l'art.5 della L.689/81 estende i principi del sistema penale (art. 110 c.p.) al diritto amministrativo punitivo. Secondo la giurisprudenza la previsione contenuta nell'art. 5 della 689/81 “rende applicabile la pena pecuniaria a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell'illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato, anche se detti atti, atomisticamente considerati possono non essere illeciti, sempre che sussista nei singoli partecipi la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti e , cioè, la coscienza e volontà di portare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell'illecito perseguito da tutti. Pertanto anche nel caso in cui un soggetto ha apportato un contributo atipico (non conforme alla fattispecie punitiva), ma comunque agevolatore rispetto alla realizzazione collettiva dell'illecito, va sanzionato. In quest'ultima ipotesi il fondamento della punibilità di chi ha contribuito alla realizzazione collettiva del fatto senza tuttavia compiere l'azione o omissione conforme al tipo legale, è ravvisabile proprio nella disciplina contenuta nell'art.5 della L.689/81. Nel caso di cui si tratta, in tema di trasporto di rifiuti, il titolare del sito finale di destinazione, ovvero la Rigenera S.r.l., accetta rifiuti non pericolosi accompagnati da formulari recanti dati incompleti (ad es. senza l'indicazione del peso): il destinatario finale del viaggio dei rifiuti, pur non realizzando la condotta tipica del vettore (egli, infatti, non ha trasportato alcunché), riceve il carico di rifiuti e controfirma consapevolmente un formulario contenente indicazioni inesatte rendendo in tal modo possibile il compimento effettivo del viaggio; dunque tale soggetto apporta un contributo casualmente agevolatore alla realizzazione collettiva del fatto (che, invero, non si sarebbe mai realizzato se il titolare del sito finale avesse respinto il carico di rifiuti) e pertanto può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art.5 della L.689/81 a titolo di concorso nell'illecito amministrativo di cui agli artt.li 15 e 52 terzo comma del D.Lgs.22/97...”.

Si ritiene che dagli atti difensivi non emergono elementi tali da inficiare la fondatezza dell'addebito riscontrato dall'organo accertatore.

Considerato che Scarantino Michele Giovanni Fausto Maria (produttore/detentore) ha provveduto al pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio, della sanzione amministrativa relativa alla violazione contestata, ai sensi dell'art.16 della L.689/81;

Constatata, per quanto sopra esposto, la sussistenza dei presupposti costitutivi della violazione contestata;

Verificato che dal rapporto amministrativo n.0640413/2016 del 22/11/2016, predisposto dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Gela – ai sensi dell'art.17 della Legge 689/81, non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/81, sia dalla Edileuro 2000 s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e dal Sig. Schembri Ottavio, legale rappresentante della Edileuro 2000 s.r.l. che dalla La Rigenera s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e dal Sig. Bizzini Angelo, legale rappresentante della La Rigenera s.r.l.;

Considerato che il sistema sanzionatorio prevede, nella fattispecie, il concorso di persone nell'illecito la cui punibilità è sancita dal disposto dell'art. 5 della L.689/81, in base al quale, nell'ipotesi in cui più persone concorrano in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta;

Tenuto conto di quanto sopra esposto si ritiene di dover confermare, ai soggetti sopra indicati, la violazione contestata, con la conseguente applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;

Visto il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale di competenza di questo Ente, approvato con delibera di C.P. n.72/11, modificato con Deliberazione Commissariale n. 14 del 3.12.2015;

Considerato l'accertamento della violazione dell'art.193, comma 1, del D.Lgs. 152/06, sanzionata dall'art. 258, comma 4, del D.Lgs. 152/06, al fine della quantificazione della sanzione amministrativa a carico della Edileuro 2000 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido con Schembri Ottavio, n.q. di legale rappresentante della Edileuro 2000 s.r.l., si ritiene di applicare l'art.8, lettera e), del suddetto Regolamento e si dispone il pagamento della somma di € 3.100,00 (1/3 del massimo previsto dalla sanzione);

Considerato l'accertamento della violazione dell'art.193, comma 1, del D.Lgs. 152/06, sanzionata dall'art. 258, comma 4, del D.Lgs. 152/06, al fine della quantificazione della sanzione amministrativa a carico della La Rigenera s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido con Bizzini Angelo, n.q. di legale rappresentante della La Rigenera s.r.l., si ritiene di applicare l'art.8, lettera e), del suddetto Regolamento e si dispone il pagamento della somma di € 3.100,00 (1/3 del massimo previsto dalla sanzione);

Vista la Legge 689/81 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art.103 del Decreto Legge 17/03/2020 n.18 (Decreto Cura Italia) e l'art.37 del Decreto Legge 08/04/2020 n.23, con i quali vengono sospesi i termini relativi ai procedimenti amministrativi dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020;

Vista la competenza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale, ad irrogare sanzioni amministrative di cui all'art.262 del D.Lgs.152/06;

Vista la L.R.10/1999 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge n.127/97 come recepita nella Regione Siciliana con Legge n.23/98 e successive modifiche e/o integrazioni;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n.82/2001;

Visto il Decreto Legislativo 213/98;

Vista la delibera di G. P. n.224/10 con la quale si autorizza l'incameramento dei suddetti proventi;

ORDINA



per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa considerati parte integrante del presente dispositivo e rilevato il concorso ai sensi dell'art.5 della L.689/81:

1) alla Edileuro 2000 s.r.l. (P.I. 01544230855) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Gela, Via F. Crispi n.117, in solido con Schembri Ottavio, n.q. di legale rappresentante della Edileuro 2000 s.r.l., nato a Gela il 16/02/1965 e ivi residente in Via Gregorio Mendel n. 69 (C.F.: SCH TTV 65B16 D960W) – **trasportatore** -, di pagare la somma complessiva di €. 3.130,00 (tremilacentotrenta/00) così ripartita:

a) €. 3.100,00 (1/3 del massimo della sanzione prevista dall'art. 258 - comma 4 - del D. Lgs.152/06, - trasporto di rifiuti non pericolosi con l'indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti-);

b) €. 30,00 per spese di notifiche postali.

2) alla La Rigenera s.r.l. (P.I.03930140870) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Caltagirone (CT) in C.da S. M. Poggiarelli – Zona Industriale s.n., in solido con Bizzini Angelo, n.q. di legale rappresentante della La Rigenera s.r.l., nato a Neheim Husten (Germania) l'11.02.1970 e residente a Caltagirone (CT) in Via Antonio Gravina Il Bellicoso n.52 (C.F.: BZZ NGL 70B11 Z112G) – **destinatario** -, di pagare la somma complessiva di €. 3.130,00 (tremilacentotrenta/00) così ripartita:

a) €. 3.100,00 (1/3 del massimo della sanzione prevista dall'art. 258 - comma 4 - del D. Lgs.152/06, - trasporto di rifiuti non pericolosi con l'indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti-);

b) €. 30,00 per spese di notifiche postali.

PRENDE ATTO

Che Scarantino Michele Giovanni Fausto Maria ha provveduto al pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio, della sanzione amministrativa relativa alla violazione contestata, ai sensi dell'art.16 della L.689/81;

AVVERTE

Che, nel rispetto di quanto contenuto dall'art.26 della L.689/81, potrà essere disposto, dietro apposita richiesta da parte dell'interessato prodotta entro i trenta giorni previsti per il pagamento della sanzione, il pagamento rateale della suddetta sanzione pecuniaria secondo le modalità di cui al medesimo articolo.

Si fa presente che la suddetta concessione dovrà essere autorizzata con apposito atto di questa Amministrazione, dietro esibizione della documentazione prevista dalla normativa vigente, comprovante le disagiate condizioni economiche.

INGIUNGE


Ad ognuno dei soggetti sopra specificati, di procedere, **entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento**, al versamento delle somme che di seguito si riportano:

- 1) alla Edileuro 2000 s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido con Schembri Ottavio, n.q. di legale rappresentante della Edileuro 2000 s.r.l., la somma complessiva di € 3.130,00 (Euro 3.100,00 per sanzione amministrativa come sopra quantificata + Euro 30,00 per spese di notifica), mediante bonifico bancario su conto corrente intrattenuto c/o il Tesoriere Unicredit S.p.A. intestato a "Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta – Servizio di Tesoreria" - Codice Iban IT 95 R 02008 16700 000300126391 - nel quale dovrà essere riportata la causale: "Sanzioni Amministrative Pecuniarie irrogate e introitate ai sensi del D.Lgs.152/06", specificando gli estremi del presente atto;
- 2) alla La Rigenera s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido con Bizzini Angelo, n.q. di legale rappresentante della La Rigenera s.r.l., la somma complessiva di € 3.130,00 (Euro 3.100,00 per sanzione amministrativa come sopra quantificata + Euro 30,00 per spese di notifica), mediante bonifico bancario su conto corrente intrattenuto c/o il Tesoriere Unicredit S.p.A. intestato a "Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta – Servizio di Tesoreria" - Codice Iban IT 95 R 02008 16700 000300126391 - nel quale dovrà essere riportata la causale: "Sanzioni Amministrative Pecuniarie irrogate e introitate ai sensi del D.Lgs.152/06", specificando gli estremi del presente atto;


Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione al Giudice unico c/o il Tribunale territorialmente competente, entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica con avvertenza che la presentazione dell'opposizione non sospende l'esecuzione, salvo diverso avviso dell'autorità succitata.

Si fa presente che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'art.27 della Legge 689/81 e successive modifiche e integrazioni


IL FUNZIONARIO
(Dr. Giuseppe Gallè)



IL DIRETTORE DI SETTORE
(Dr. Eugenio Alessi)



**N.B. ENTRO 10 GIORNI DAL PAGAMENTO DOVRA' ESSERNE DATA
COMUNICAZIONE A QUESTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
CALTANISSETTA, MEDIANTE ESIBIZIONE DELL'ORIGINALE DELLA RICEVUTA
DI VERSAMENTO, PRESSO IL COMPETENTE SETTORE TERRITORIO E
AMBIENTE - VIA N. MARTOGGIO, 1 - V PIANO - CALTANISSETTA.**





Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r.15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856

RELATA DI NOTIFICA

In Caltanissetta -
L'anno 2020 il giorno 19 del mese di luglio
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Notifiche di
Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni
Corte di Appello Caltanissetta a richiesta del Sig. Commissario
Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con il presente
notificato e dato copia del superiore atto, per averne scienza e conoscenza
e per tutti gli effetti di legge, al Sig. **SCHEMBRI OTTAVIO** n.q. di
legale rappresentante della Edileuro 2000 s.r.l., residente a
Gela (CL) – Via Gregorio Mendel n.69
a mezzo posta con R.R.R. n° 1881103612.5 del 1° Ufficio Postale

1649 dr CL, CL2

Cron. Mod. A.	2158
Diritti	
Trasferiti	
1 LUG 2020	
100%	10,65
Spese cartelli	
Totale	107,23

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Dr. Vito Nappi

N° 1660 A
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di

diretto a Sig. Schenchi Ottavio n. 9 via Raff. Tol. Leno 2000 Via G. M. 1, 61 9302 GELIA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata

il 7/12/20

- ☒ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)
- ☐ Destinatario persona giuridica (1)
- ☐ Curatore fallimentare (2)
- ☐ Domiciliatario (3)
- ☐ Familiare convivente (4)
- ☐ Addetto alla casa (5)
- ☐ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)
- ☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)
- ☐ Delegato dal direttore del (8)
- ☐ Delegato dal comandante del (corpo e reparto)

Di 34/6020 ARN 66
(firma del destinatario o della persona abilitata)

- ☐ Analfabeta ☐ Impossibilitato a firmare
- ☐ Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata

n. 71110 del 22
(data e firma dell'addetto al recapito)

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

- ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig.

in qualità di (10)

- ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna
- ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
- ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

e mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate

- ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
- ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata

n. del

sottoscrizione
dell'addetto al
recapito

data

firma

data

(firma del destinatario o di un suo delegato)

(controfirma dell'impiegato postale)

Bollo da apporre
all'atto
della consegna

(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.

(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.

(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.

(4) Padre, moglie, nipote, ecc.

(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.

(6) Segretario, dipendente, ecc.

(7) Via, piazza, corso, n°.

(8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.

(9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.

(10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).

(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo.

(12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.

(13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO


atto giudiziario spedito con raccomandata

N. AG. 78781103672-5

Mod.23L - Mod.04100B - Ed.1/17 - EP2054A/2055A - St. [1]



Bollo dell'ufficio
di partenza




AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.

L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello)

LIBERO CONSORZIO COMUNALE	
CALTANISSETTA	
Via/Piazza	N° Civ.
3100	CALTANISSETTA
CAP	Località
Prov.	



68781103672-3

AR